Rep. n. 277/2023 del 09/10/2023

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

N. 340-1/2023 p.u.

Liqu. comirollére N.131-132-133/2023



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione IV Civile,

procedure concorsuali ed esecutive

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, composto dai magistrati:

Dott. Simonetta Bruno

Presidente

Dott. Gianluigi Canali

Giudice

Dott. Alessandro Pernigotto

Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per l'apertura della liquidazione controllata promosso su istanza depositata

RENATO SALA, PAOLINA FRANZONI, CRISTIAN SALA

Parte ricorrente

-=000=--

Il Tribunale,

esaminati gli atti ed udita la relazione del giudice delegato;

rilevato in fatto che:

· Renato Sala con la moglie Paolina Franzoni e il figlio Cristian Sala hanno chiesto dichiararsi aperta la liquidazione controllata dei propri beni;

Firmato Da: SIMONETTA BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 6300c25ed18e32d Firmato Da: PERNIGOTTO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 255beeb677fc500

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV C.C.I.I.;
 osserva quanto segue:
- sussiste, in primo luogo, la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27, c. II,
 C.C.I.I. dato che il centro di interessi principali dei ricorrenti è situato rispettivamente in
 Nuvolera (quanto a Renato Sala e Paolina Franzoni) e in Brescia (quanto a Cristian Sala)
 e non ricorrono elementi per localizzarne una diversa collocazione;
- ricorre la condizione di sovraindebitamento di cui all'art. 2, c. I, lett. c), C.C.I.I. posto che:
 - da un punto di vista soggettivo, i debitori rivestono la qualità di consumatore o comunque di debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
 - da un punto di vista oggettivo, i debitori versano in uno stato di crisi o insolvenza, come motivatamente evidenziato dall'O.C.C. per mezzo della propria relazione;
 - da ultimo, il sovraindebitamento ha pacificamente un'origine comune, ciò che senz'altro rileva ai fini della previsione dell'art. 66 CCII;

Ritiene, pertanto, il collegio che debba emettersi sentenza di apertura della liquidazione controllata, nella ricorrenza dei presupposti di cui agli artt. 268 e 269 C.C.I.I.

P.Q.M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1, 2, 27, 268 e 269 C.C.I.I.,

- DICHIARA aperta la liquidazione controllata familiare di RENATO SALA (c.f. SLARNT44C26F063E) e di PAOLINA FRANZONI (C.F. FRNPLN46H43F990F) entrambi residenti in Nuvolera (BS), Via A. Manzoni, n. 12 nonché di CRISTIAN SALA (c.f. SLACST74A04D940N) residente in Brescia, Via Pittori Paglia n. 6;;
- 2) NOMINA giudice delegato per la procedura il dott. Alessandro Pernigotto;
- 3) NOMINA liquidatore il dott. Michele Cattaneo, già nominato O.C.C.;



Firmato Da: SIMONETTA BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#; 6300c25ed18e32d Firmato Da: PERNIGOTTO ALESSANDRO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#; 2fb5beeb677fc500

SI PRENOTI A DEBITO EX ART. 146 DPR N. 115/60 E ART. 59 CO. 1 LETT. C DPR 131/86

- ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori;
- 5) ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni 60 entro il quale, a pena di inammissibilità, trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.I.;
- 6) ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, rappresentando che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo e sarà posto in esecuzione a cura del liquidatore;
- 7) MANDA al Liquidatore di richiedere con urgenza al giudice delegato l'indicazione dei limiti di cui all'art. 268, c. IV, lett. b), C.C.I.I. (a tal fine il liquidatore provvederà a depositare una relazione relativa alle capacità reddituali dell'intero nucleo familiare);
- 8) DISPONE l'inserimento della presente sentenza nella pagina riservata del sito del Tribunale nonché la sua pubblicazione, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa presso il Registro delle Imprese, a cura del liquidatore;
- ORDINA la trascrizione della presente sentenza presso gli uffici competenti ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, a cura del liquidatore;
- 10) DISPONE la notificazione della presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Brescia, il 04/10/2023

Il Giudice estensore Alessandro Pernigotto

> Il Presidente Simonetta Bruno

